

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 14/2020 DEL 17/04/2020

Indice Argomenti:

- 1. Modalità richiesta finanziamenti fino a 25.000 euro**
- 2. La rinegoziazione del debito con le banche**
- 3. Anticipazione bancaria per Cassa Integrazione Guadagni**
- 4. Agevolazioni Enasarco in favore degli agenti**

1) RICHIESTA FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO

1.1 Premessa

Facendo seguito a quanto già detto con le nostre precedenti circolari n. 5 del 19/3, n. 9 del 25/3, n. 11 del 6/4, n. 12 dell'11/4 e n. 13 del 15/4 uu.ss. (a cui facciamo espresso riferimento), tenuto conto del fatto che **moltissimi Clienti dello Studio hanno inteso richiedere i finanziamenti agevolati fino a 25.000 euro** (anche – in alcuni casi – provvedendo direttamente all'inoltro della relativa domanda) e ferma restando la **piena disponibilità dello studio ad assistere ogni Singolo Cliente in tale istruttoria bancaria**, riteniamo opportuno dare alcune indicazioni pratiche in ordine alla procedura da adottare per detta richiesta.

Il Decreto Liquidità ha introdotto la possibilità di richiedere al Fondo centrale di garanzia per le PMI una copertura **nella misura del 100%**, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui **nuovi finanziamenti concessi da banche** in favore di **piccole e medie imprese e di persone fisi-**

che esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

L'autorizzazione della Commissione europea, cui era subordinata l'efficacia della norma, è pervenuta in data 14 aprile 2020.

Per essere ammessi alla garanzia del 100%, i finanziamenti, oltre che “nuovi”, devono rispettare i requisiti di entità massima, durata e onerosità stabiliti dal Decreto Liquidità.

Oltre alla **garanzia nella misura del 100%**, la peculiarità di questi finanziamenti è rappresentata dal fatto che l'intervento del Fondo centrale di garanzia è **concesso automaticamente e senza valutazione** e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del fondo, subordinatamente alla **verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del fondo medesimo.**

L'inserimento sul portale del Fondo centrale di garanzia delle richieste di garanzia del 100% da parte delle banche può avvenire a partire da oggi 17 aprile 2020.

A sua volta, **il soggetto intenzionato a richiedere ad una banca l'erogazione di un finanziamento assistito dalla garanzia e dalla procedura “automatica”** deve avvalersi dell'apposito modulo “Allegato 4-bis” predisposto dal Fondo centrale di garanzia e reso disponibile per il tramite del proprio Portale (www.fondidigaranzia.it) e **già anticipato dal nostro studio con la precedente mail-circolare prot. 467/E del 14/4 u.s..**

Tutto ciò premesso, di seguito ci si sofferma:

- sulla platea dei potenziali beneficiari (si veda il successivo § 2);
- sulla tipologia di finanziamenti ammessi alla procedura automatica con garanzia al 100% (si veda il successivo § 3);
- sulla procedura di richiesta del finanziamento con le garanzie di cui alla lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020 (si veda il successivo § 4).

1.2 Ambito soggettivo

I soggetti che possono richiedere il finanziamento con procedura automatica e garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, le micro imprese e le piccole e medie imprese **la cui attività è stata oggettivamente danneggiata dall'emergenza COVID-19.**

Si tratta, nella sostanza, di tutte le partite IVA individuali e di tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e, al contempo, con un volume di ricavi non superiore a 50 milioni di euro e/o con un volume di attivi non superiore a 43 milioni di euro.

- Per quanto concerne **la condizione dell'aver avuto l'attività danneggiata** dall'emergenza COVID-19, la norma non offre alcun parametro quantitativo né qualitativo ai fini della

definizione di “*danneggiamento dell’attività derivante dall’emergenza COVID-19*” e si limita a stabilire che **tale circostanza deve essere autocertificata dal soggetto richiedente**, mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000.

1.3 Ambito oggettivo

I finanziamenti erogati dalle banche per i quali è ammessa la concessione della garanzia diretta al 100% con procedura automatica senza valutazione da parte del Fondo centrale di garanzia, sono esclusivamente i finanziamenti:

- nuovi;
- non superiori al 25% dei ricavi o compensi del beneficiario e comunque nel limite massimo di 25.000 euro;
- di durata fino a 6 anni con un periodo di preammortamento minimo di 2 anni;
- con applicazione di un tasso di interesse che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.

1.3.1) Nozione di finanziamento “nuovo”

Ai sensi del Decreto Liquidità “*si ha nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato*”.

1.3.2) Entità massima del finanziamento

Il finanziamento può essere richiesto per **un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia**: in buona sostanza la dichiarazione unica o il bilancio delle società di capitali presentati nel 2019 per il 2018 o, eventualmente, la sola dichiarazione iva presentata (o da presentare) nel 2020 per il 2019 (in quanto la dichiarazione unica o il bilancio delle società di capitali relativi al 2019 saranno presentata non prima di giugno-settembre c.a.).

Per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata possono essere sostituiti “*da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione*”.

In ogni caso, **l’importo del finanziamento non può eccedere 25.000 euro** (e tale è dunque la soglia massima per tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro).

1.4 La procedura

La richiesta cui si chiede l'erogazione del finanziamento assistita dalle garanzie al 100% deve essere presentata dal beneficiario alla banca o altro soggetto finanziatore.

A tale fine, è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito modulo “*Allegato 4-bis - Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro*”, reperibile – si ripete - sul Portale del Fondo centrale di garanzia (www.fondidigaranzia.it) o in allegato alla nostra **mail-circolare prot. 467/E del 14/4 u.s.**

Per quanto concerne la compilazione del modulo “Allegato 4-bis”, l'ABI precisa che:

- in corrispondenza del punto 13 del modello, va indicata **la finalità per la quale è chiesto il finanziamento**, con possibilità di scrivere semplicemente **“liquidità”**;
- in corrispondenza del punto 17 del modello, vanno indicati gli **eventuali altri aiuti** di cui si è fruito, tra quelli attivati dall'Italia nel contesto degli aiuti a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19 (il punto 17 non va quindi compilato se non si è fruito di detti altri aiuti, ma soltanto di eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo centrale di garanzia).

Il modulo, **debitamente compilato e sottoscritto e con allegato un documento in corso di validità del sottoscrittore**, deve essere consegnato alla banca corredato dalla documentazione che la banca medesima, **in applicazione delle proprie procedure**, richiederà per poter procedere “*alla verifica formale del possesso dei requisiti*”.

Una volta che **la banca** ha acquisito i documenti, potrà procedere a inserire le relative informazioni sul Portale del Fondo di Garanzia e, una volta ricevuto riscontro della presa in carico della pratica, **può procedere all'erogazione del finanziamento senza attendere la conclusione dell'istruttoria**.

Nella sua lettera agli associati, ABI ricorda che l'impresa richiedente potrà accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle sue richieste di garanzia e per evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o escussioni di garanzia.

Le credenziali per l'accesso al Portale sono inviate dal fondo all'impresa richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo, salvo che l'impresa già ne disponga.

2) LA RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO CON LE BANCHE

Aspetto totalmente diverso è quello relativo all'eventuale richiesta di finanziamenti assistiti da garanzia statale (fino al 90% dell'importo) che superino il limite dei 25.000,00 di euro e che vanno **fino al limite degli 800.000,00 euro** (di cui abbiamo già approfonditamente parlato nelle nostre precedenti circolari).

In tal caso **l'istruttoria** della banca sarà soggetta al normale iter di **valutazione del merito creditizio e della capacità di rimborso del finanziamento** e sarà soggetta a richiesta da parte della banca di **interessi negoziali ordinari** (seppur certamente ridotti rispetto ad una gestione ordinaria per la presenza della garanzia statale del 90% dell'importo finanziato).

Non è quindi con la garanzia che si risolvono casi complicati di concessione del credito o che si possono concedere rilevanti finanziamenti finalizzati alla costituzione di polmoni di liquidità per fronteggiare un possibile **crollo del fatturato** per alcuni mesi.

La banca non è infatti incentivata a superare le logiche tradizionali e non sarà desiderosa di incrementare gli impieghi a favore delle aziende più deboli o fare credito per importi di rilevanza superiore allo standard del cliente.

La banca darà inevitabilmente la precedenza alla clientela più importante che sfrutterà la garanzia MCC per irrobustire la propria struttura finanziaria e/o creare più agevolmente polmoni di liquidità per i tempi duri.

L'occasione da sfruttare in questo frangente, per le **aziende più deboli**, è quella legata alla novità già introdotta dal Decreto Cura Italia e confermata dal Decreto Liquidità di poter **garantire all'80% le operazioni di rinegoiazione del debito.**

Un finanziamento di 100, a breve o a medio/lungo, senza garanzie e che magari crea ansia alla banca, può essere chiuso e sostituito con un finanziamento a medio/lungo molto più elevato, esempio 250 garantito all'80% dallo Stato.

La banca dimezza il suo rischio che scende a 50 e l'impresa ottiene liquidità aggiuntiva di 150 da rimborsare in un arco temporale più lungo.

La banca sottolineerà la necessità di dover **valutare comunque la capacità di rimborso** del maggior importo, ma la presenza della garanzia statale faciliterà la possibilità di trovare un **punto di incontro di reciproca soddisfazione con l'impresa**; ci si augura, in pratica, che tale opportunità non tenda ad essere sfruttata solo dalla banca per trasferire scomodi rischi di credito sullo Stato.

La rinegoiazione del debito con erogazione di un finanziamento di maggiore importo e più lunga durata garantito all'80% dallo Stato, può trovare diverse applicazioni:

- sostituzione di finanziamenti chirografari che non avevano la garanzia del Fondo MCC (caso ottimale);

- finanziamenti a breve revolving tipo anticipo flussi;
- linee di anticipo ordini;
- linee finimport;
- scoperti di conto corrente con significativo utilizzo;
- più in generale le linee diverse dagli autoliquidanti, anche se in teoria anche queste potrebbero essere **rinegoziate** con aumento dell'importo e applicazione della garanzia, ma parliamo in quest'ultimo caso di situazioni limite.

In tutto questo, suscita qualche perplessità che il Decreto Liquidità si accontenti, per acconsentire a queste operazioni di rinegoziazione (con traslazione di una componente importante del rischio in capo allo Stato), di erogazioni di maggiore liquidità nella misura di appena il **10%** (nel nostro esempio era del 150% e consentiva comunque alla banca di dimezzare il rischio della propria esposizione).

Di fronte a così tanta fiducia del legislatore nei confronti delle banche, diventa ancor più **essenziale per l'impresa presidiare al meglio il rapporto**, così da assicurarsi che le opportunità di rinegoziazione che scaturiscono dal Decreto Liquidità siano **equamente sfruttate e suddivise tra banca ed impresa finanziata**.

3) ANTICIPAZIONE BANCARIA PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Premettendo che “sforiamo” nel campo dei Colleghi Consulenti del lavoro (che certamente avranno già informato i propri Assistiti), riteniamo comunque utile accennare all'ulteriore possibilità offerta al mercato del lavoro in termini di anticipazione bancaria sull'erogazione della Cassa Integrazione Guadagni.

Infatti, in base alla convenzione stipulata qualche giorno fa tra l'Abi, il Governo e le Parti sociali, il dipendente, sospeso a zero ore e coperto da Cigo (Cassa Integrazione Ordinaria), Cigd (Cassa Integrazione Guadagni in deroga) o da assegno ordinario erogato dal Fis, può **chiedere alla banca l'anticipazione** dell'indennità che dovrebbe erogare l'Inps.

Ciò consentirà ai dipendenti di ricevere tempestivamente l'indennità, mediante l'apertura di credito in un **conto corrente apposito** (se richiesto dalla banca) per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400.

La procedura stabilisce la necessità dell'informazione tempestiva dell'azienda (o del lavoratore) alla banca circa l'**esito della domanda** di ammortizzatore sociale.

Dovrà essere rilasciato un ulteriore documento con cui dichiarare di aver riportato nel **modello SR41** (utilizzato per la rendicontazione delle ore di cassa effettive ai fini del pagamento diretto) gli estremi del conto corrente sul quale è stata erogata l'anticipazione bancaria: infatti

STUDIO BELCASTRO

l'Inps, con la cessione del credito effettuata dal dipendente alla banca, dovrà versare l'indennità a proprio carico su questo conto corrente, al fine di rimborsare l'anticipazione erogata dalla banca.

Nel caso in cui né l'Inps né in seconda battuta il dipendente estinguano direttamente il debito verso la banca, l'azienda potrebbe essere considerata **obbligata solidalmente** con il dipendente e tenuta al versamento, solo nei seguenti casi:

- se ha effettuato errate comunicazioni o ne ha omesso altre obbligatorie in base alla convenzione;
- se la mancata autorizzazione alla Cig o all'assegno ordinario è imputabile a una sua responsabilità.

L'apertura di credito cesserà con il versamento Inps dei trattamenti, che avverrà sul conto del lavoratore tramite bonifico contraddistinto dalla parola chiave "*benef/covid19*".

4) AGEVOLAZIONI ENASARCO IN FAVORE DEGLI AGENTI

La Fondazione Enasarco, per venire incontro ai propri iscritti (Agenti e Rappresentanti di commercio), ha previsto nel 2020 **due tipologie di erogazione**:

- **Erogazioni straordinarie in conseguenza dell'epidemia Covid-19**
- **Altre erogazioni straordinarie.**

Poiché il **budget** per le erogazioni straordinarie è limitato, queste ultime saranno erogate secondo una graduatoria di necessità economica determinata, a parità di cause (decesso, ricovero, etc.), dal reddito 2018 dell'iscritto, dal più basso al più elevato.

4.1) Erogazioni straordinarie in conseguenza dell'epidemia Covid-19

La prestazione può essere richiesta da **agenti in attività**, da **pensionati in attività** e da **familiari dell'iscritto deceduto** in conseguenza dell'epidemia Covid-19 che abbiano avuto nel 2018 un **reddito 2018** non superiore a 40.000 euro.

I richiedenti che nel 2018 hanno svolto attività diversa da quella di agenzia (p.es. lavoro subordinato) potranno comprovare il reddito allegando la documentazione fiscale valida alla quale erano tenuti in base all'attività svolta nel 2018.

STUDIO BELCASTRO

Il requisito reddituale non si applica in caso di decesso dell'agente in attività a causa del virus Covid-19.

Per gli agenti operanti in forma di società di persone (Sas, Snc, etc.), il reddito è quello del socio che ha inoltrato la domanda.

Il contributo straordinario sarà pari ad € 8.000 euro, in caso di decesso, ad **€ 1.000 euro**, in caso di contagio e ad **€ 1.000 euro**, in caso di forte riduzione del reddito.

I contributi sopra indicati sono cumulabili tra loro e si potrà concorrere alle diverse graduatorie.

Il contributo per decesso dell'iscritto include gli eventuali contributi già richiesti o erogati per contagio o per riduzione del reddito; l'erogazione complessiva quindi non potrà superare gli 8.000 euro.

I contributi verranno assegnati tramite **bandi quadrimestrali**, secondo una graduatoria di reddito dal più basso al più alto. Le richieste che non risulteranno beneficiarie dell'erogazione, perché fuori graduatoria rispetto al budget, concorreranno d'ufficio ai **bandi successivi**.

La domanda deve essere inviata **online**, tramite l'area riservata [inEnasarco](#).

I familiari conviventi dell'iscritto malauguratamente deceduto possono inviarla con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it. La richiesta sarà inserita entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione; quelle incomplete o prive della documentazione non saranno considerate valide e gli operatori Enasarco segnaleranno l'irregolarità tramite PEC entro il terzo giorno.

Le domande dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:

- Dal **3 al 30 aprile 2020** (per il bando del 1° quadrimestre)
- Dal **1° maggio al 31 agosto 2020** (per il bando del 2° quadrimestre)
- Dal **1° settembre al 31 dicembre 2020** (per il bando del 3° quadrimestre).

La documentazione necessaria per poter richiedere dette agevolazioni può essere così sintetizzata:

- In caso di decesso (per i familiari dell'iscritto alla Fondazione):
 - Autocertificazione che attesti il decesso dell'iscritto
 - Autocertificazione che attesti lo svolgimento dell'attività di agenzia fino alla data del decesso
 - Certificato medico attestante che il decesso è avvenuto a causa o concausa del Covid-19.

STUDIO BELCASTRO

➤ In caso di contagio:

- Certificato medico attestante il contagio da Covid-19
- Modello Unico PF 2019 (o altra documentazione fiscale valida) attestante il reddito 2018 dell'iscritto non superiore a 40.000 euro.

➤ In caso di forte riduzione del reddito:

- Modello Unico PF 2019 (o altra documentazione fiscale valida) attestante il reddito 2018 dell'iscritto non superiore a 40.000 euro,
- Autocertificazione attestante una diminuzione delle provvigioni, nel trimestre di contribuzione precedente la presentazione della domanda, superiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun bando la Fondazione redigerà la graduatoria provvisoria, disponibile nell'area riservata [inEnasarco](#), e quindi quella definitiva.

Gli iscritti riceveranno, quindi, una comunicazione sull'esito della loro domanda. .

4.2) Altre erogazioni straordinarie

Inoltre, gli iscritti che nel 2020 abbiano subito altri eventi pregiudizievoli di assoluta gravità (anche non discendenti dal Coronavirus) e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, potranno chiedere al CdA un contributo straordinario.

La domanda sarà oggetto di valutazione insindacabile da parte del Consiglio.

L'iscritto potrà richiedere detta forma di erogazione di contributo straordinario qualora abbia avuto nel 2018 un reddito 2018 non superiore a 40.000 euro, rilevabile dal modello Unico PF 2019.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento Oneri detraibili solo con mezzi tracciati

STUDIO BELCASTRO

03/2020	14.03.2020	Il versamento degli F24 con servizi telematici Non prorogata la cedolare secca sui negozi Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni Novità in tema di Coronavirus Registratori di cassa Chiusura volontaria ed obbligatoria Misure per artigiani Riapertura termini Organi di controllo
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019
05/2020	19.03.2020	Proroghe termini e versamenti per Coronavirus Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese
06/2020	22.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus
07/2020	23.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)
08/2020	24.03.2020	Credito imposta affitti botteghe e negozi Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Indennità 600 euro esercenti attività autonoma Cassa integrazione ordinaria e in deroga Sostegno settori spettacolo cinema e cultura
09/2020	25.03.2020	Moratoria esposizioni bancarie Fondo di garanzia per Pmi Pagamento fornitori ed altri debiti ordinari
10/2020	26.03.2020	Approvazione bilanci 2019 e Coronavirus
11/2020	06.04.2020	Difficoltà proroga finanziamenti In arrivo maxi-prestito ponte Credito al consumo fuori dalla moratoria Sospensione mutui prima casa
12/2020	11.04.2020	Proroga sospensione termini Liquidità alle aziende Prime riaperture
13/2020	15.04.2020	Finanziamenti fino a 25.000 euro Prudenza nella richiesta di credito Titoli di credito sospesi fino al 30 aprile